



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Provincia di Catania)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 del Reg.	OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Concessorio non Ricognitorio.-
Data 30-09-2015	

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 19:30 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PARTENOPE SALVATORE	P	SARDONE VINCENZO	P
LO BIANCO SALVATORE	P	BARONE MARIA GEMMA TOSCA	P
SANGUEDOLCE PAOLO	A	LISCIANDRANO ANTONINO	P
DIPASQUALE SILVANA	P	DI GIORGI BERNARDO	A
LA GANA' DANILO	P	RAGUSA GIUSEPPE	P
ASTORINA GIUSEPPE	P	PUGLISI LUSI	A
GRECO MICHELE	P	CANTARELLA GINO	P
SCIRE' CALABRISOTTO ANTONIO	P		

Assegnati 15; In carica 15

Presenti 12; Assenti 3

Presiede il sig. **PARTENOPE SALVATORE** nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il **SEGRETARIO F.F. Cernigliaro Salvina** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, la seduta è Pubblica.

Sono nominati scrutatori i sig.ri:

GRECO MICHELE

SCIRE' CALABRISOTTO ANTONIO

CANTARELLA GINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm. ed ii, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D. Lgs. N. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di Regolamenti;
- l'art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n. 448 del 28/12/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

DATO che il termine per l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2015 è stato differito, con Decreto del Ministero dell'Interno al 30 settembre 2015 e che pertanto, i Regolamenti approvati entro tale termine hanno effetto dal 1 gennaio 2015;

RICHIAMATO il D.Lgs. N.285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della strada), che all'art 27, commi 7 e 8, prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio;

ESAMINATA la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E4/164 del 20/02/1996 ed appurato che il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica dei due istituti: il canone non ricognitorio, infatti, ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo, di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso esclusivo concessi a terzi (contrattualmente o sulla base di un provvedimento amministrativo), mentre la TOSAP, ha natura tributaria ed è dovuta all'Ente impositore quando si verificano determinati presupposti che il legislatore ritiene indicatori, seppur indiretti, di capacità contributiva;

VERIFICATO che l'entità del canone non ricognitorio deve essere determinata tenendo conto:

- 1) delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze;
- 2) del valore economico della concessione o autorizzazione;
- 3) del vantaggio economico ritraibile dalla concessione;

CONSIDERATO che a norma dell' art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall' anno d' imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RITENUTO di dover applicare il canone non ricognitorio alle occupazioni che, per destinazione o perché di dimensioni inferiori a 0,5 mq. sono di fatto esenti T.O.S.A.P. ovvero producono un gettito T.O.S.A.P. sproporzionato rispetto al beneficio economico ritraibile dalla concessione;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, come modificato

dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria;

☞ **PRECISATO** che in merito si è recentemente espresso il Consiglio di Stato (Sez. V -sentenza 1423 del 24.03.2014), con cui ribadisce il principio che all'Organo consiliare spetta delineare le linee fondamentali della politica fiscale del sistema tributario, ad esclusione delle scelte che attengono ai vincoli e agli obiettivi di bilancio;

☞ **PRECISATO**, altresì, che nella Regione Siciliana, il cui ordinamento giuridico in materia di Enti locali è dotato di competenza esclusiva, sono di competenza consiliare le materie espressamente indicate dall'art. 32 della l.r. 48/91 e della Giunta Comunale quelle specificate dall'art. 15 della l.r. 44/91, conseguendone che al Sindaco va attribuita la competenza residuale per gli -atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti" (art. 13 l.r. 26/08/1992 n. 7, integrato dall'art.41, commi 1 e 2 della l.r. n.26/1993);

☞ **RITENUTO**, pertanto, che al Sindaco è demandata la competenza in materia di programmazione economico-finanziaria e di politica di bilancio, rispetto alle quali non può certo restare estranea la materia tributaria e la definizione del quantum del prelievo di ricchezza che contribuisce a consolidare detta programmazione, tenuto conto della relazione tecnica dei competenti Uffici comunali;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

☞ **di approvare**, per le ragioni meglio enunciate in premessa, il Regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio;

☞ **di dare atto** che il Regolamento qui proposto, qualora approvato con il presente atto deliberativo, avrà efficacia dal 01 gennaio 2015;

☞ **di determinare**, quale scadenza per il pagamento di detto canone per l'anno 2015, il termine di 60 giorni dall'approvazione del regolamento;

☞ **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. N.44/91.

Si dà atto che risultano essere presenti all'appello nominale i consiglieri: Partenope, Lo Bianco, Di Pasquale, La Ganà, Astorina, Greco, Scirè Calabrisotto, Sardone, Barone, Lisciandrano, Ragusa e Cantarella . Consiglieri Presenti n. 12 Assenti n. 3

Il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero legale dichiara valida la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Greco, Scirè e Canatrella.

Per l'Amministrazione risultano presenti il Sindaco e l'Assessore Puglisi.

Il Presidente passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g. avente per oggetto: " **Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Concessorio non Ricognitorio** " .

Preliminarmente il Presidente del Consiglio specifica che l'urgenza di questa riunione è quella di utilizzare un mezzo previsto per norma per impinguare le entrate comunali in previsione del bilancio Esercizio 2015 il cui termine di adozione, salvo tempestive comunicazioni di proroga, scade proprio oggi. Comunque intende tranquillizzare il Consiglio Comunale che non si sta aggiungendo una ulteriore tassa a carico dei cittadini già oberati , ma si sta incidendo sulle grande ditte che a seguito di concessioni comunali pagano l'utilizzo del suolo e del sottosuolo comunale in maniera esigua e troppo sproporzionata rispetto all' utilità che ne ricavano.

Chiesta ed ottenuta la parola, intervengono:

SINDACO Dr. FUCILE: come ha ben detto il Presidente si sta creando legittimamente una entrata per il bilancio di previsione 2015-2017 che a seguito del riaccertamento delle entrate e della diminuzione dei trasferimenti, risulta squilibrato per competenza.

CONSIGLIERE CANTARELLA: dichiara di astenersi dalla votazione per non aver potuto consultare gli atti in Segreteria e perchè sperava di riceverli in mail ieri sera.

Il Presidente ribadisce che il Regolamento prevede la consultazione delle proposte presso l'Ufficio di Segreteria tanto è vero che , la normativa, il Consigliere si può astenere dal lavoro per l'intera giornata anche se il Consiglio si svolge nelle ore serali. Fin ora l'ufficio di Segreteria ha usato " una cortesia , inviando copie in mail delle proposte deliberative".

CONSIGLIERE RAGUSA: preannuncia il voto favorevole e chiede solo di sapere se si hanno le proiezioni in cifre per l'applicazione del presente canone.

SINDACO DR. FUCILE: gli uffici competenti stanno lavorando in tal senso proprio per iscrivere le proiezioni fra le entrate del bilancio di previsione.

CONSIGLIERE ASTORINA: si sa per certo che molti comuni stanno trattando proprio stasera l'adozione del canone concessorio non ricognitorio.

CONSIGLIERE LISCIANDRANO: preannuncia il suo voto favorevole accompagnandolo con l'invito a monitorare costantemente l'applicazione del presente regolamento.

Il Presidente del Consiglio, constatato che nessuno chiede di intervenire sottopone alla votazione del consiglio la proposta.

Consiglieri presenti e votanti n. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della proposta;

Vista la legge 8 Giugno 1990, n.142, come recepita con legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48;

Vista la legge regionale 3 Dicembre 1991, n.44;

Visto i pareri espressi dai Responsabili ai sensi dell' Art. 12 della L.R. 30/2000;

Vista la L.R. 23/12/2000, n.30;

- **Con n. 11 voti Favorevoli, e n. 1 Astenuto (Cantarella)**, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta deliberativa iscritta al punto dell'O.d.g. avente ad oggetto: **"Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Concessorio non Ricognitorio"**.

Chiesta e ottenuta la parola:

Il Consigliere Astorina propone l'immediata eseguibilità.

Il Presidente del Consiglio, pone ai voti l'immediata eseguibilità proposta dal Consigliere Astorina.

Consiglieri presenti e votanti n° 12.


IL CONSIGLIO COMUNALE

-**Con n. 11 voti Favorevoli, e n. 1 Astenuto (Cantarella)**, risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori,

DELIBERA

-**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale n.44/1991.**

Esauriti gli interventi, il Presidente del Consiglio scioglie la seduta consiliare. Sono le ore 19,52.



**PARERI DEGLI UFFICI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142
COME RECEPITO DALL'ART. 1 LETT. I) DELLA LEGGE REGIONALE N. 48 DELL'11
DICEMBRE 1991 E S.M.I..**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C: N. 45 IN DATA 29-09-2015 AVENTE AD OGGETTO:
"Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Concessorio non
Ricognitorio.-"**

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 come recepito dall'art. 1, lett. i), della legge regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991 e s.m.i., si esprime parere di **Regolarità Tecnica: Favorevole**

Il Responsabile dell'Area

F.to Cirnigliaro Salvina

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 come recepito dall'art. 1, lett. i), della legge regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991 e s.m.i., si esprime parere di **Regolarità Contabile: Favorevole**

Il Responsabile dell'Area

F.to Fucile Santo

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 15 Marzo 1963, n. 16, è sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE	
F.to PARTENOPE SALVATORE	
IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL SEGRETARIO F.F.
F.to LO BIANCO SALVATORE	F.to Cirnigliaro Salvina

-
- Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, Visti gli atti d'ufficio;
 - Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito Web – Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69), al n. 886 del Registro di pubblicazione.

IL MESSO COMUNALE

F.to

La presente deliberazione è copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE

Militello in Val di Catania, _____

Il sottoscritto SEGRETARIO F.F. visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'albo pretorio on-line del sito-web Istituzionale del Comune (<http://www.comunemilitello.it>) per quindici giorni consecutivi

dal **01-10-2015** al **16-10-2015**

- È divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 44/91).
- È stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/91.

Dalla Residenza Municipale, Li 01-10-2015

IL SEGRETARIO F.F.
F.to Cirnigliaro Salvina

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

(Artt 25 e 27 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285)

Approvato con delibera del

CONSIGLIO COMUNALE

n. 42 DEL 30-09-2015

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Canone di concessione non ricognitorio
- Art. 3 - Tipologia di concessioni soggette a canone
- Art. 4 — Superficie soggetta a canone
- Art. 5 - Soggetto obbligato al pagamento del canone
- Art. 6 - Determinazione del canone
- Art. 7 - Pagamento del canone
- Art. 8 - Accertamento, sanzioni ed interessi
- Art. 9 - Rimborsi
- Art. 10 - Riscossione coattiva
- Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Militello V.C. del Canone di concessione non ricognitorio previsto dagli articoli 25 e 27 , commi 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo del canone è il Comune di Militello V.C..

ART. 2 - CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Ai sensi del primo comma dell'art 25 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale, sono consentite solo a seguito di concessione rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessoriò non ricognitorio.
2. Sono soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Militello V.C. esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
3. Sono soggette, inoltre, a canone le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale che sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio..
4. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
5. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, prive di strutture infisse direttamente o indirettamente al suolo.

ART. 3 - TIPOLOGIA DI CONCESSIONI SOGGETTE A CANONE

1. Le occupazioni del suolo, sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazioni di servizi pubblici, in regime di concessione amministrativa sono soggette, oltre che al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio, per la parte eccedente la TOSAP.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano le seguenti tipologie di concessioni permanenti:
- a) condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, teleriscaldamento, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche.....€/m (metro lineare)
 - b) pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico.....€/ m² (metro quadrato)
 - c) sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche di qualsiasi materiale realizzate.....€ cadauno.
 - d) Occupazioni permanenti di aree per installazione di Stazioni radio base per telefonia mobile e simili €/ m²

ART. 4 - SUPERFICIE SOGGETTA A CANONE

1. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione ed è misurata a seconda della tipologia a corpo(cadauno) o in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
2. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Militello V.C. per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dalla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura);

ART. 5 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Militello V.C. per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
2. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'allegato a), e decorrono dal primo gennaio 2015;
3. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con determinazione del Sindaco, da adottarsi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
4. Nel caso di mancato aggiornamento annuale delle tariffe da parte del Sindaco, si applicano quelle in vigore nell'anno precedente.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato attraverso versamento sul conto corrente intestato al Comune di Militello V.C. - Servizio Tesoreria - con arrotondamento all'euro superiore in caso di frazione uguale o superiore a 50 centesimi, all'euro inferiore in caso di frazione fino a 49 centesimi di euro.
6. Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

ART. 7-PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno in corso.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal primo gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.
4. Solo per l'anno 2015 il termine massimo per il pagamento del canone è fissato entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del presente regolamento.

ART. 8 - ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

1. Il soggetto gestore dell'entrata controlla i pagamenti effettuati verificandone la congruenza con il provvedimento di concessione rilasciato, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione devono essere indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei pagamenti.
2. Il soggetto gestore dell'entrata provvede, in caso di parziale o omesso pagamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, uno specifico avviso di messa in mora, con invito ad adempiere entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
3. La notifica degli avvisi di cui al comma precedente deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
4. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
5. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 9-RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ART. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
 - mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applicano tali nuove norme.
5. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
6. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal primo gennaio 2014.

